# REGOLAMENTO (CE) N. 797/94 DELLA COMMISSIONE

**dell'8 aprile 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2839/93 relativo alla vendita speciale di burro di intervento a fini di esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 110/94 [4], prevede, all'articolo 2, paragrafi 1 e 4, il termine ultimo per la presentazione delle offerte nel quadro della procedura di gara ivi prevista e, all'articolo 8, paragrafo 3, il termine per l'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nelle repubbliche citate all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che tali termini sono stati fissati per rispettare le scadenze stabilite nel quadro della deroga decisa il 22 giugno 1993 dal comitato del protocollo riguardante i grassi del latte, operante nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); che tali scadenze sono state prorogate e che è pertanto opportuno modificare anche i termini previti dai succitati articoli del regolamento (CEE) n. 2839/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2839/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafi 1 e 4, la data del « 22 marzo 1994 » è sostituita dal « 24 maggio 1994 ».

2) All'articolo 8, paragrafo 3, la data del « 30 giugno 1994 » è sostituita dal « 31 agosto 1994 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 8.
[4] GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 19.